

**TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare**

**con richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante**

**pubblicazione sul sito del MIUR**

per la sig.ra **AGOSTA Provvidenza**, nata a Palermo il 9.10.1976 C.F. GSTPVV76R49G273S), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi SERINO - Studio Legale Romano, sito in Roma via Valadier n. 43, (C.F: SRNLGU84A04A783E pec: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it)) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – [marcolog giudice@avvpec.it](mailto:marcolog giudice@avvpec.it)) che la rappresentano e difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it) [marcolog giudice@avvpec.it](mailto:marcolog giudice@avvpec.it) nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



4)     USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa –  
Ufficio XI (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

5)     USR SICILIA – Ambito territoriale per la Provincia di Enna - in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*,

6)     USR VENETO – Ambito territoriale per la provincia di Modena in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**- tutti domiciliati *ex lege* presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Bologna (ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)**

NONCHE'

di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali,  
interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (fasi B, C e D dell'art.  
6 del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero,  
validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA  
PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di  
contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in  
graduatoria, per punteggio.

IN FATTO

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria che dopo nove anni di  
servizio a tempo determinato è stata immessa in ruolo, nell'anno scolastico  
2015/2016, a seguito dell'accettazione della proposta di assunzione formulata  
ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di  
concorso SCUOLA PRIMARIA "posto comune", e della conseguente



sottoscrizione, in data 25.11.2015, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (**all. 1**).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (**all. 2**), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, “*domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale*”, indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province (**all. 3**). In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente, partecipando alla c.d. FASE C della mobilità, ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati con i numeri d'ordine di preferenza da 1 a 28:

PREFERENZE TERRITORIALI	
AMBITI NUMERO D'ORDINE	AMBITO
1	SICILIA AMBITO 0017
2	SICILIA AMBITO 0018
3	SICILIA AMBITO 0019
4	SICILIA AMBITO 0020
5	SICILIA AMBITO 0021
6	SICILIA AMBITO 0022
7	SICILIA AMBITO 0027
8	SICILIA AMBITO 0028
9	SICILIA AMBITO 0006
10	SICILIA AMBITO 0007
11	SICILIA AMBITO 0008
12	SICILIA AMBITO 0009
13	SICILIA AMBITO 0010
14	SICILIA AMBITO 0011
15	SICILIA AMBITO 0012
16	SICILIA AMBITO 0013
17	SICILIA AMBITO 0014
18	SICILIA AMBITO 0015
19	SICILIA AMBITO 0016
20	SICILIA AMBITO 0001
21	SICILIA AMBITO 0002
22	SICILIA AMBITO 0003
23	SICILIA AMBITO 0004
24	SICILIA AMBITO 0005
25	SICILIA AMBITO 0023
26	SICILIA AMBITO 0024
27	SICILIA AMBITO 0025
28	SICILIA AMBITO 0026
29	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0009
30	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0011
31	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
32	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003
33	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002
34	LAZIO AMBITO 0001
35	LAZIO AMBITO 0002



**Giova evidenziare che la ricorrente indicava come preferenza al n. 14 l'ambito territoriale 0011 (ENNA) e con la preferenza n. 28 l'ambito territoriale 0026 (SIRACUSA).**

Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il **punteggio di 17,00**, e l'ulteriore punteggio di 6,00, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Palermo (prov. PA) (G273, *i.e.* il codice catastale del Comune) (**all. 4**).

In esito alle operazioni di mobilità, in data 24.8.2016, è stato comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l'a.s. 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale **EMR00009** con assegnazione per il futuro triennio presso l'Istituto Comprensivo 7 di MODENA (codice meccanografico MOIC846002) (**All. 5**).

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell'elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, a opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di MODENA, con indicazione, quale ambito di trasferimento: EMR0009 (**all. 6**).

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di MODENA, l'Ambito territoriale di Siracusa pubblicava il rispettivo *“Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”* seguito dal relativo bollettino pubblicato il successivo 9.8.2016 dall'Ambito territoriale per la Provincia di Enna (**all. 7 e 8**);



Da tali bollettini si desume che:

- per quanto attiene all'AMBITO 001 di ENNA, inspiegabilmente una docente (PUGLISI Sabrina) otteneva, pur **partecipando in fase D**, un posto nella scuola primaria (POSTO LINGUA INGLESE - IL)
- per quanto attiene all'AMBITO 0026 SIRACUSA, inspiegabilmente, l'insegnante BAGLIERI Chiara, nella **FASE D, successiva e residuale rispetto** a quella dell'odierna ricorrente (partecipante alla FASE C), otteneva il trasferimento nell'Ambito SICILIA 0026 SIRACUSA richiesto alla preferenza n. 26 con la domanda di mobilità interposta dall'odierna parte ricorrente.

## IN DIRITTO

NEL MERITO:

**VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO NELLA REGIONE DI PROVENIENZA PRESCELTO DALLA RICORRENTE A DUE DOCENTI CHE PARTECIPAVANO ALLA SUCCESSIVA E RESIDUALE FASE D.**

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi.

Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue:



*“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.*

Ai sensi dell’Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l’  
*“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO”,* sub *“effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali”,* lett. e *“trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,* prevede:

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di*



*punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

*..... omissis.....”.*

**E’ allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 17 punti per l’Ambito 11 (SU POSTO LINGUA) e per l’ambito 26 (POSTO COMUNE) richiesto in domanda alla preferenza n. 14 e 28, la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta.**

Non si spiega il perché il posto comune sull’ambito SICILIA 0026, nella scuola primaria, e il posto lingua inglese espressamente indicato nella domanda:

**POSTO LINGUA**

Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese ☒ SÌ ☐ NO

Il docente, ai fini del trasferimento richiede : 1° posto comune - 2° posto lingua

non siano stati individuati quale sede di trasferimento per la odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.

Il rispetto del criterio del punteggio e di “vicinorietà” imponeva l’individuazione di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.

Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, **solo in via residuale, e cioè rispetto ai posti rimasti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase.**



E difatti, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale *«gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza»*.

Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare **a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.**

**Merita evidenziare che quanto occorso appare frutto di un errore non scusabile atteso che la docente BAGLIERI Chiara otteneva il movimento già in data 29.7.2016 all'esito della pubblicazione CONTESTUALE dei movimenti fase B, C, D.**







*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

**ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO**

(seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI)

**ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

**SCUOLA PRIMARIA**

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SIRACUSA**

Data creazione documento: 29/07/2016

Provincia di assegnazione	Ordine scuola	Tipologia di posto	Classe di concorso	Fase	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Precedenza	Punteggio	Sede Assegnazione	Ambito Assegnazione
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15	BELCASTRO	ROBERTA MARIA ROSS	05/05/1974	BLCRR74E45A089H		88	SREE8001E VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA	
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOL	Trasferimen	BARONE	SABRINA	20/05/19	BRNSRN09E00175		189	SREE853014 I.I.C.	

Pagina 1 di 21

	RIA		A PRIMARIA	ne ambito Provinciale			78	4N				AMBITO 0025
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ne ambito Provinciale	TROPANO	DOROTEA	14/08/1980	TRPDR780M54A522F		40		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ne ambito Provinciale	IETTA	LAURA	09/02/1978	TTILRA78B491754E		27		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ne ambito Provinciale	VALVO	SEBASTIAN A	14/08/1973	VLVSST73M541754P		24		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ne ambito Provinciale	VASQUES	VALENTINA	23/05/1982	VSOVNT82E831754U	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	31		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	BAGLIERI	CHIARA	13/04/1972	BGLCHR72D53F258D	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	29		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMA	SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	ARGENTO	MARIA ADELE	05/03/1977	RGNMDL77C458429N	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	68		SICILIA AMBITO 0026

Pagina 21 di 21

La questione è già stata affrontata plurime volte dalla giurisprudenza di merito sia dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Paola Di Lorenzo – R.G.

13321/16) (**all. 9**) (sentenza del 23.2.2017) che ha accolto la questione ordinando il Trasferimento della docente ricorrente presso l'ambito Siciliano, nonché dal Tribunale di Siena, Modena, Venezia, Bologna.

Con sentenza del 19/6/2017 il **Tribunale di Siena** ha accolto il ricorso di una insegnante – nelle medesime condizioni della odierna ricorrente – che si è vista sottrarre il proprio ambito richiesto sulla base quella che il Giudice ha definito “una pietra dello scandalo, un anello debole” (**cfr. all. 10**).

Il Tribunale di Bologna – Dott.ssa M. L. Pogliese (R.G. 3139/2016) ha ritenuto che «almeno una sede dell'ambito territoriale di Siracusa (026) era vacante alla fine dell'espletamento della fase C). Se così non fosse stato, non sarebbe residuo alla fase D). [...]»

Risulta quindi incontestato che è stato utilizzato un posto vacante e disponibile in un ambito territoriale tra quelli indicati come preferenziali dalla ricorrente nella fase D) che avrebbe dovuto essere assegnato ad un docente della fase C). » (**all. 11**).

Ancor più categorico Codesto Ecc.mo Tribunale adito che con l'Ordinanza n. 1159/2017 Giudice - Dott. Luigi Bettini) ha sancito che: «a proposito della mobilità dei docenti nella fase D il citato art. 6 stabilisce infatti che “Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, dunque nella fase D sono assegnati quei posti non



*assegnati in quelle precedenti e nel caso di specie non v'è alcuna prova che il posto assegnato a Baglieri Chiara non fosse disponibile anche nella fase C, né il Ministero resistente deduce o offre di provare alcunché al riguardo;*

**- e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall'una o dall'altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega Baglieri Chiara, proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre Baglieri Chiara nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti».** (all. 12)

Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno partecipato a quest'ultima fase.

\*\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### **SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA**

In relazione alla su indicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di una statuizione d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.



Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si deve ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto e grave rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Siffatto danno non è, all'evidenza, risarcibile per equivalente, (*ex multis*, Trib. Lavoro di Roma, 20.1.2011 che ha ribadito, come in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno debba essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede precedente e al rischio di protrarsi illegittimo il trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono pertanto del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza produce effetti immediati e fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente costretta ad abbandonare i propri affetti, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio).



L'assoluta necessità, per parte ricorrente, di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il c.d. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. E difatti nemmeno con la mobilità 2017/18 la ricorrente ha ottenuto il trasferimento di ese. Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.

\*\*\*

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente – così provvedere:

- IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED *INAUDITA ALTERA PARTE*
- OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI
- ORDINARE ALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, CIASCUNA PER



LE PROPRIE COMPETENZE, L'ASSEGNAZIONE DELLA RICORRENTE  
NELL'AMBITO SICILIA 0011 INDICATO NELL'ISTANZA DI  
MOBILITA' SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA N. 14;

IN SUBORDINE

ORDINARE L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPONENTE NELL'AMBITO  
TERRITORIALE DI SIRACUSA, INDICATA NELLA PROPRIA ISTANZA  
DI MOBILITÀ SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA N. 28 (E  
DUNQUE PRIMA DELL'AMBITO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO) E,  
SEGNATAMENTE, NELL'AMBITO 0026;

- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque  
disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo  
(seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola  
primaria*”, pubblicato in data 9.8.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la  
Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, per violazione del diritto  
della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali  
indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 14, la  
pone in una posizione peggiore rispetto alla docente PUGLISI Sabrina;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per  
quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino  
dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito  
territoriale per la provincia di Enna, con il punteggio ottenuto di 17 punti.



Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 14, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

#### IN SUBORDINE

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*”, pubblicato in data 29.7.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza n. 26, la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Baglieri Chiara;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 17 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 28, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle



amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

\*\*\*

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati nella tabella riportata nel presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI  
DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.**





I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte  
ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle  
autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella  
vicenda processuale *de quo*, le posizioni di altri docenti collocati nella  
graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non  
assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una  
qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non  
determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi  
in *subiecta materia*, *“il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti  
dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto  
giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il  
proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti,  
appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il  
riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera  
giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria  
presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso,  
intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)”* (Trib. Arezzo, sentenza n.  
275/2013).



Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del



convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

#### FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione  
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge,  
in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante  
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

#### VOGLIA AUTORIZZARE

#### LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la

#### PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI ( provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASI B e C e di cui all'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto



e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

\*\*\*

### PRODUZIONI

1. Contratto a tempo indeterminato;
2. CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
3. Domanda mobilità
4. Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
5. Mail assegnazione ambito e sede scolastica
6. Bollettino Trasferimenti MODENA
7. Bollettino Trasferimenti Enna
8. Bollettino Trasferimento Siracusa
9. Sentenza Tribunale di Milano del 23.3.2017
10. Sentenza n.115/2017 Tribunale di Siena del 19.6.2017
11. Ordinanza del Tribunale di Bologna R.G. n. 3139/16
12. Ordinanza del Tribunale di Modena R.G. 27/2017

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che lo stesso è ESENTE avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore a quello previsto dal T.U. Spese di giustizia (cfr. autocertificazione allegata).*

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino



